

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 8**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELELLA)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

**procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte di Cassazione per il reato
di cui all'articolo 349 del codice penale (violazione di sigilli)**

Comunicata alla Presidenza

il 7 ottobre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 maggio 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale in relazione al quale la Corte di Appello di Trento ha pronunciato una sentenza di condanna nei suoi confronti, confermando la precedente sentenza del Pretore di Trento, che aveva condannato l'ex senatore Boso a quattro mesi di reclusione ed al pagamento di una multa. La sentenza della Corte di Appello di Trento ha respinto l'eccezione di insindacabilità formulata dall'imputato perchè, recependo le argomentazioni svolte dal Pretore, ha affermato che la sua condotta non può ritenersi direttamente scriminata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, «chiaramente limitato ad opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni» da parte dei membri del Parlamento. Tale sentenza ha accolto in rilievo che, diversamente operandosi, qualsiasi azione penalmente illecita, se connessa a motivazioni *lato sensu* politiche e commessa da membro del Parlamento, sarebbe non punibile in quanto comunque correlata ad un coefficiente di adeguatezza psichica e decisionale. L'ex senatore Boso ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Trento.

La vicenda trae origine da comportamenti posti in essere dal signor Boso nel marzo 1993, comportamenti in ordine ai quali in data 8 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, aveva inoltrato domanda di autorizzazione a procedere al Senato, al quale a tale epoca questi apparteneva, per il

reato di cui all'articolo 349 del codice penale (violazione di sigilli - Atto Senato - XI leg. - *Doc. IV*, n. 134).

L'imputazione a carico del senatore Boso scaturiva - come si evince dalla ricostruzione dei fatti nella domanda di autorizzazione a procedere e nella relazione della Giunta (*Doc. IV*, n. 134-A) esaminate nella XI legislatura - da un rapporto inoltrato dai Carabinieri di Cavalese al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Trento in data 9 marzo 1993, nel quale si riferiva che nello stesso giorno rappresentanti della Lega Nord avevano organizzato in Trento una manifestazione per protestare contro l'intervenuto sequestro di alcune macchine «cubettatrici» perchè non conformi alle norme di prevenzione degli infortuni. Gli anzidetti provvedimenti cautelari avevano determinato, presso le cave di porfido della Valle di Cembra, il fermo dei lavori e, conseguentemente, grave crisi occupazionale nel settore.

E, perciò, nel medesimo giorno, partì da Albiano, per Trento, un corteo di autovetture guidato, appunto, dal senatore Boso a bordo di un'auto privata.

Poichè lungo il percorso del corteo vi era la cava «DOSSALT» presso la quale erano state sequestrate ben sei macchine cubettatrici, i Carabinieri la presidiavano. In effetti, il senatore Boso, giunto sul posto, scendeva dalla propria auto e si dirigeva verso il gruppo di 4 cubettatrici sequestrate, in ciò contrastato dai Carabinieri che si posero innanzi alle macchine per evitare ogni possibile contatto. È proprio a questo punto che il senatore Boso si fermava, quasi a dare ad intendere di voler desistere da ogni ulteriore iniziativa, per poi indirizzarsi repentinamente e velocemente verso le altre due cubettatrici, distanti dalle prime circa 30 metri,

raggiungendole e rompendo con delle pinze i sigilli, prima che i Carabinieri, in inevitabile ritardo nel loro spostamento, potessero impedire l'evento.

Il Senato, nella seduta del 16 luglio 1993, aveva concesso l'autorizzazione a procedere, accogliendo la proposta formulata dalla Giunta in tal senso, avendo riscontrato l'assoluta assenza del *fumus persecutionis*, perchè si era tenuto conto della circostanza relativa alla fase finale della vicenda, e cioè al possesso, nella fattispecie, da parte del senatore Boso, delle pinze e del loro uso assolutamente non giustificato.

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità presentata dall'*ex* senatore Boso nelle sedute del 19 giugno e del 3 luglio 1997. Nel corso della seduta del 19 giugno questi è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato: non sono state da lui presentate osservazioni scritte.

L'*ex* senatore Boso, nel corso della sua audizione il 19 giugno 1997, ha fatto presente che il suo comportamento in ordine ai fatti che hanno procovato la sua condanna in sede penale era collegato ad una azione politica volta a tutelare l'occupazione nelle cave di porfido della zona, essendo minacciata la perdita di migliaia di posti di lavoro che proprio grazie alla sua iniziativa politica fu possibile preservare. Ha osservato inoltre che, a suo avviso, non appare coerente il metro di giudizio applicato dalla magistratura, perchè alla stessa epoca alla quale risalgono i fatti a lui imputati si svolse nella zona una diversa manifestazione anch'essa di carattere politico, legata alla guerra nel Golfo, nel corso della quale si verificarono anche blocchi ferroviari, ma i manifestanti non hanno subito condanne penali a differenza di quanto è capitato a lui per fatti molto meno gravi.

L'*ex* senatore Boso ha messo in risalto che egli si interessava dei problemi dell'occupazione nella zona proprio in qualità di parlamentare ivi eletto e che le iniziative da lui assunte poste all'attenzione della Giunta

si ricollegano ad una vicenda, quella delle cave di porfido, in ordine alla quale l'occupazione era minacciata in maniera particolarmente grave.

La Giunta, nella seduta del 3 luglio 1997, nel corso della discussione sulla richiesta formulata dall'*ex* senatore Boso, ha ritenuto, a larghissima maggioranza, che il caso non rientra in alcun modo nell'ambito della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È stato infatti osservato che l'ordinamento giuridico prevede specifici strumenti per opporsi ai provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria, in modo che non si giustificano i comportamenti assunti dall'*ex* senatore Boso che, con la sua iniziativa, ha inteso farsi giustizia da solo.

Si è altresì considerato che l'atto posto in essere dallo stesso *ex* senatore Boso in aperto dispregio dell'autorità giudiziaria si rivela in contrasto proprio con il ruolo di parlamentare che egli all'epoca ricopriva, perchè avrebbe potuto assumere nella sede istituzionale propria le iniziative politiche idonee per richiamare l'attenzione sui problemi occupazionali che investivano alcune zone del Trentino.

La Giunta, pertanto, pur ribadendo nel corso della discussione il principio, sottostante ad altre decisioni assunte in materia di insindacabilità parlamentare, in base al quale non deve escludersi che tra le manifestazioni del pensiero possano rientrare azioni diverse dalle espressioni verbali, ha però escluso, per le ragioni anzidette, che gli atti posti in essere dall'*ex* senatore Boso possano ritenersi insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha dunque deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PELELLA, *relatore*

